

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 82

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Benefici previdenziali in favore di coloro che assistono portatori di *handicap*

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — I portatori di *handicap* devono affrontare ogni giorno innumerevoli difficoltà e, proprio per questo, abbisognano di cure e di assistenza da parte di terze persone. Sicuramente la famiglia è il loro primo punto di appoggio ed è per questo motivo che i primi ad assistere i portatori di *handicap* sono generalmente i parenti prossimi. Questi, per poter accudire i loro cari, sono sottoposti tutti i giorni a disagi e rinunce.

La presente proposta di legge vuole dare un piccolo, ma importante aiuto, a tutti coloro che si trovano in difficoltà, sia perché disabili sia perché assistono questi ultimi.

L'articolo 3 della Costituzione prevede che « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale » e che « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ».

È dunque necessario garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia del portatore di *handicap* attraverso apposite norme di tutela giuridica ed economica.

Con la presente proposta di legge si introduce il diritto, per tutti coloro che

assistono portatori di *handicap* aventi una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali.

Al fine di permettere un'adeguata assistenza ai portatori di *handicap* si introducono, inoltre, norme a favore dei coniugi degli stessi, prevedendo anche l'eventualità che entrambi siano disabili.

Per agevolare le categorie meno abbienti è previsto che possono avvalersi dei benefici i soggetti facenti parte di un nucleo familiare con reddito lordo non superiore a 50.000 euro annui.

Infine, poiché non sempre è sufficiente un'agevolazione economica o contributiva per garantire un dignitoso sostegno, la presente proposta di legge prevede un periodo transitorio che varia dai tre agli otto anni di aspettativa retribuita.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Norme a favore di coloro che assistono portatori di handicap).

1. Coloro che assistono portatori di *handicap* aventi una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, calcolata ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, facenti o meno parte del loro nucleo familiare, hanno diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali.

2. Il comma 1 si applica al soggetto che presta assistenza indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato.

3. Qualora il portatore di *handicap* faccia parte di un nucleo familiare composto da più persone, ha diritto ai benefici previsti dalla presente legge solo un componente del nucleo stesso.

ART. 2.

(Norme a favore dei coniugi dei portatori di handicap).

1. Il coniuge di un portatore di *handicap* ha diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità previsto dal comma 1 dell'articolo 1.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica esclusivamente in caso di coniuge portatore di *handicap* con una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, calcolata secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1.

3. Se entrambi i coniugi sono portatori di *handicap*, si applicano a ciascuno le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

ART. 3.

(Aspettativa retribuita).

1. I soggetti di cui agli articoli 1 e 2 possono altresì usufruire di un periodo di aspettativa retribuita, di durata compresa tra tre e otto anni.

2. La domanda per la concessione dell'aspettativa di cui al comma 1 deve essere presentata alla competente azienda sanitaria locale, corredata da idonea documentazione, ed è esaminata dalla commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ai fini dell'assunzione, da parte dell'azienda sanitaria locale, delle deliberazioni relative al riconoscimento del diritto all'aspettativa retribuita e alla sua durata.

ART. 4.

(Limiti di reddito).

1. I benefici della presente legge sono concessi a condizione che il reddito lordo del nucleo familiare non superi i 50.000 euro annui.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0003290